



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sulla istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami avanzata dai ricorrenti di cui al ricorso n. 5159/2019, meglio individuati nella detta istanza cui si rinvia per la loro individuazione, come per il dettaglio degli atti gravati con il ricorso introduttivo e con i successivi atti di motivi aggiunti

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***per l'annullamento degli atti per come innanzi richiamati a mezzo di rinvio
all'istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami***

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di autorizzazione alla integrazione del contraddittorio relativamente al proposto ricorso di cui in epigrafe e ai relativi successivi atti di motivi aggiunti;

Rilevato che per la discussione del detto ricorso risulta fissata la pubblica udienza del 3 aprile 2020;

Ritenuto di poter autorizzare gli istanti, per le ragioni esplicitate nella istanza medesima, ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi atti di motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati rispetto anche ai detti motivi aggiunti, segnatamente individuati dagli stessi istanti nei candidati ammessi al corso di formazione, incombenza da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, del presente decreto, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento.

P.Q.M.

Ordina alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio secondo le modalità e i termini sopra indicati nella parte motivata.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma il giorno 19 dicembre 2019.

Il Presidente
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

